



U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia

U. O. Mobilità e Infrastrutture

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE E RETI INTERNET
A BANDA ULTRALARGA (FTTH)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 dell'11.04.2016

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Finalità

Art. 3 Modalità di esecuzione degli interventi

Art. 4 Uso delle infrastrutture comunali

Art. 5 Procedura di autorizzazione e concessione

Art. 6 Esecuzione dei lavori

Art. 7 Cauzione

Art. 8 Conferenza di servizi

Art. 9 Passaggio in aree ed edifici privati

Art. 10 Catasto degli immobili cablati

Art. 11 Convenzioni

Art. 12 Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento promuove e disciplina la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti internet a banda ultralarga, con architettura *Fiber To The Home* (FTTH), ed i necessari nuovi attraversamenti e percorrenze longitudinali di suolo, sottosuolo e infrastrutture pubbliche e private per la posa in opera della fibra ottica, nonché l'utilizzazione di infrastrutture esistenti, destinate alla installazione di reti in fibra ottica finalizzate alla connessione diretta sino all'utente finale.
2. L'ambito di applicazione è il territorio del Comune di Perugia.

Art. 2

Finalità

1. Obiettivo primario del presente regolamento è quello di promuovere e favorire la realizzazione di progetti di infrastrutturazione FTTH del territorio comunale, mediante un razionale impiego del suolo, sottosuolo e infrastrutture pubbliche e private, favorendo la necessaria tempestività degli interventi, anche mediante la semplificazione delle procedure autorizzative, e riducendo, nel contempo, i disagi per la mobilità veicolare e pedonale, nonché di promuovere e favorire detta infrastrutturazione fino alla singola unità immobiliare, ponendo il Comune di Perugia, in armonia con la vigente legislazione, quale soggetto istituzionale di raccordo per lo sviluppo del progetto sino all'utenza finale.
2. Per consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario, tramite regole che semplificano i procedimenti autorizzativi.

Art. 3

Modalità di esecuzione degli interventi

1. Per la posa dei cavi in fibra ottica verrà promosso e favorito l'uso delle infrastrutture esistenti e, in caso di scavi, l'utilizzo di tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzino i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, la manomissione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali.

2. In particolare, saranno favorite modalità che prevedano l'uso di tecniche innovative di posa mediante minitrincee a basso impatto ambientale, realizzate sul margine laterale esterno alla sede stradale, con unica profondità di 40 cm. e larghezza dello scavo di 5 cm., con operazioni di miniscavo, posa e definitivo ripristino nella stessa giornata.

3. In ogni caso, la realizzazione di qualsiasi intervento dovrà essere a cura e spese del soggetto richiedente.

4. Qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo all'operatore previsti dal presente regolamento.

Art. 4

Uso delle infrastrutture comunali

1. Ai fini del presente regolamento per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le canalizzazioni, le intercapedini e gli spazi disponibili nei sistemi di trasporto pubblico in sede propria, i canali coperti e scoperti i sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune di Perugia, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature.

2. Qualora il Comune o una società controllata o partecipata dallo stesso disponga di infrastrutture il cui utilizzo garantisca la possibilità di realizzazione della rete in fibra ottica, l'operatore potrà richiederne l'uso per l'installazione delle proprie reti.

3. Nel caso di cui al comma 2, verificata l'utilizzabilità e previa concessione da parte del Comune, o società controllata, o partecipata, l'operatore potrà fruire delle infrastrutture per stendere le reti in fibra ottica e per collegare i relativi cavi con i sistemi installati in sedi private. Tale utilizzazione include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. Tali modalità potranno essere meglio definite nell'ambito di eventuali convenzioni da stipularsi secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

4. L'accesso alle infrastrutture può essere rifiutato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

Procedura di autorizzazione e concessione

1. L'operatore dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione su apposita modulistica predisposta dagli uffici e disponibile on-line per occupazione di suolo pubblico e rilascio di eventuali altri titoli abilitativi, nonché per l'eventuale concessione dell'infrastruttura comunale. Tale domanda dovrà essere corredata di tutti gli elaborati necessari a documentare lo stato di fatto dei luoghi interessati e gli interventi richiesti e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

Nel caso di progetti di infrastrutturazione FTTH del territorio comunale estesi e complessi (interventi che riguardano più aree del territorio comunale) è necessaria la presentazione del progetto generale, anche articolato per stralci funzionali e del relativo cronoprogramma.

2. La domanda dovrà essere presentata all'U.O. "Mobilità e Infrastrutture" e dovrà contenere in una copia cartacea, con una seconda copia in formato elettronico (DWG per le tavole tecniche), i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità dell'impresa che realizzerà l'intervento ovvero l'impegno a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa, se non conosciuto al momento della presentazione della domanda;
- c) generalità del Direttore Lavori con recapito telefonico;
- d) ubicazione dell'intervento;
- e) descrizione dell'intervento, specificando quali infrastrutture comunali si intendono utilizzare per stendere la fibra ottica senza ricorrere a scavi, ovvero quali scavi e quali interventi di ripristino si intendono effettuare;
- f) cronoprogramma dell'intervento;
- g) necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario da disciplinare con apposita ordinanza.

Allegati contenenti:

- h) rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
- i) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/2000;
- l) planimetria in scala 1:100/200 con dettaglio degli scavi longitudinali e trasversali sezione completa della strada con il posizionamento dei cavi in fibra in scala 1:50/100

- m) computo metrico estimativo delle opere di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione.
- n) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- o) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui sopra al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- p) l'impegno a produrre specifica planimetria dell'intervento "as built" in formato "shape file" con sistema di coordinate Gauss-Boaga, compatibile con il S.I.T. in uso presso il Comune di Perugia, riportante anche le interferenze riscontrate.

3. Procedure e tempi di definizione dell'iter amministrativo, che comprenderà anche l'acquisizione del parere della U.O. "Sistemi Tecnologici - Open data - Energia", sono disciplinati dall'art. 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" che prevede tempi ridotti per l'autorizzazione e concessione.

Art. 6

Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e, comunque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche, ovvero secondo quanto stabilito nella convenzione e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche, riportate anche nell'atto di concessione.
3. Qualora i lavori di ripristino siano a carico di più operatori, i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

Art. 7

Cauzione

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, in misura pari al 50% della spesa prevista per il ripristino degli scavi effettuati su suolo pubblico, come calcolata nel computo di cui all'art. 5 comma 2, lett. m.
2. Su istanza del richiedente, lo svincolo della fideiussione sarà disposto fino alla concorrenza del 50% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori, il restante 50% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori.
3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi come meglio precisato in convenzione, salvo quanto previsto dal comma 1.

Art. 8

Conferenza di servizi

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti internet a banda ultralarga, qualora sia previsto l'occupazione di suolo o sottosuolo comunale e/o l'utilizzo di infrastrutture di proprietà del Comune, l'U.O. Mobilità e Infrastrutture può indire una conferenza di servizi invitando gli uffici interni coinvolti, gli enti pubblici e le aziende concessionarie dei pubblici servizi interessati.
2. Alla conferenza di servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge.
3. Alla suddetta conferenza possono partecipare anche gli operatori e i soggetti privati interessati che possono recepire le statuizioni della conferenza con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Passaggio in aree ed edifici privati

1. Nella programmazione e realizzazione degli interventi di infrastrutturazione FTTH che

percorrano ed arrivino nelle private proprietà, anche condominiali, ai sensi della normativa vigente art. 91 del “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, l’operatore ne darà informativa ai proprietari interessati, mediante apposita comunicazione, con un preavviso di almeno sette giorni, con la quale vengano precisate modalità e tempi di esecuzione degli interventi previsti.

2. La comunicazione predetta si intenderà validamente effettuata dall’operatore mediante affissione di specifico avviso sulle strade interessate dagli interventi ed in corrispondenza dell’accesso ai singoli civici degli edifici coinvolti.

3. La stessa comunicazione dovrà essere contestualmente trasmessa via p.e.c. al Comune di Perugia, o con altro strumento elettronico eventualmente individuato di intesa con il Comune.

4. Il Comune, per parte sua, terrà un registro aggiornato degli interventi previsti, anche al fine di favorire ogni possibile collaborazione di raccordo tra cittadini ed operatore, che provvederà a rendere pubblico in apposita sezione del sito internet del Comune.

5. Gli interventi dovranno essere previsti ed eseguiti limitando al massimo i possibili disagi, non impedendo il libero uso delle cose secondo la loro destinazione, evitando danni, anche estetici, agli immobili e privilegiando, ogni volta che sia possibile, l’utilizzo di cavidotti esistenti.

Art. 10

Catasto degli immobili cablati

1. Viene costituito il catasto delle unità immobiliari cablate con connessione internet realizzata con architettura FTTH.

2. Entro trenta giorni dall’ultimazione dell’intervento di cablaggio di ciascuna unità immobiliare, allorché la fibra ottica sia nelle condizioni funzionali di essere accesa, l’operatore comunicherà via p.e.c. al Comune di Perugia i riferimenti catastali di detta unità immobiliare.

3. Il Comune di Perugia terrà costantemente aggiornato il catasto degli immobili cablati, finalizzato anche a promuovere eventuali iniziative di sostegno all’accensione ed uso della relativa connessione internet.

Art. 11

Convenzioni

1. Nel caso di progetti di infrastrutturazione FTTH del territorio comunale estesi e complessi, il Comune di Perugia, considerato il loro primario valore strategico per la comunità cittadina, potrà stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 e ss.mm.ii., mediante le quali concordare una specifica disciplina di esecuzione del progetto che ne favorisca la realizzazione.

2. Con dette convenzioni saranno principalmente e specificamente regolati:

- modalità e tempi di esecuzione degli interventi, con la congiunta organizzazione di una regia dei cantieri che semplifichi attività e adempimenti connessi;
- modalità e tempi di ripristino degli scavi che favoriscano l'uso di tecniche innovative di posa e minimizzino i tempi di ripristino;
- uso delle infrastrutture comunali;
- oneri e garanzie per una corretta esecuzione degli interventi;
- integrazioni al progetto.

Dette convenzioni saranno sottoscritte dal dirigente dell'U.O. Mobilità e Infrastrutture, previo parere dell'U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia e di altri uffici comunali eventualmente coinvolti nel procedimento e previa approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Comunale.

3. Alla convenzione stipulata ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le vigenti normative di vario riferimento in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su eventuali discipline comunali incompatibili e si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali in materia.

3. Il presente regolamento è pubblicato nel sito internet del Comune.